

Decreto Prot. n. 59181 del 17.04.2018

Repertorio n. 141

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** l'art. 23, comma 3, lett. b) dello Statuto di Ateneo, disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze studentesche:
- *una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca nel numero previsto dalla legislazione vigente;*
- Visto** l'art. 33, comma 4, disciplinante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, che afferma che oltre ai professori e ricercatori che insegnano e afferiscono al Consiglio di Corso di Studio, partecipa una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- Visto** il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017;
- Visto** l'art. 61 del citato Regolamento elettorale di Ateneo, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, di cui all'art. 23, comma 3° dello Statuto, sia composta, tra le altre, da una rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio e da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento...;
- Visto** l'art. 107 del Regolamento Elettorale di Ateneo, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Corso di Studio, che afferma che oltre ai docenti di ruolo partecipa una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al CCdS pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei docenti afferenti al corso;
- Visto** il D.R. n. 709 del 31/08/2015 con il quale il Prof. Paolo Vincenzo Pedone è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, per il triennio accademico 2015/2018;
- Visto** il D.D. n. 51 del 06/06/2016 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche per il biennio 2016/2018;
- Visto** il D.D. n. 48 del 31.05.2016 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche per il biennio 2016/2018;



- Vista** la e-mail del 27.03.2018 dell'Ufficio Affari Generali di Ateneo la quale, al fine di assicurare il rispetto della previsione normativa di cui all'art. 6, co. 1 del D.L. 120/895, precisa, con riferimento all'art. 107 del Regolamento Elettorale, che il 15% della rappresentanza studentesca in seno ai CCdS deve essere calcolato con riferimento all'interno Organo, compresi gli studenti e considerando i docenti formalmente afferenti al corso di studio;
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 62 comma 1° del vigente Regolamento Elettorale, la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato della rappresentanza studentesca;
- Tenuto conto** che l'art. 3 co. 1 del D.L. 293/1994 (Legge di conversione n. 444/1994) prevede la *prorogatio* per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine del mandato originario;
- Visti** gli artt. 62 comma 4° e 104 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, relativi rispettivamente alla convocazione del corpo elettorale per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio di Corso di Studio, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede ad individuare:
- il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - i membri della commissione elettorale;
 - il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - la data della votazione che deve essere compresa tra il quarantesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di emanazione del provvedimento di indizione.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette, per i giorni **29 e 30 maggio 2018**, le elezioni per la designazione:

- A. in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, di:
- 1) n. 13 rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca e a corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento;
 - 2) n. 1 rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del Dipartimento.
- B. in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Scienze Biologiche e Biologia di:
- n. 4 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Biologiche e Magistrale in Biologia;

- C. in seno al Consiglio di Corso di Studio di Farmacia di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti al Corso di Laurea a ciclo unico in Farmacia;
- D. in seno al Consiglio di Corso di studio Aggregato di Biotecnologie e Biotecnologie per la Salute di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Biotecnologie e Magistrale in Biotecnologie per la Salute;
- E. in seno al Consiglio di Corso di Studio Aggregato di Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio di:
n. 3 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Laurea Triennale in Scienze Ambientali e Magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
- F. in seno al Consiglio di Corso di Studio di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana di:
n. 1 rappresentante degli iscritti al Corso di Laurea in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana .

Coloro che risulteranno eletti sono rieleggibili una sola volta ed il loro mandato durerà per il biennio 2018/2020

L'ufficio competente per l'elezione è alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche sita in Caserta alla Via Vivaldi, 43.

Art. 2 – Gestore tecnico delle elezioni

Il gestore tecnico dell'elezione è individuato nel Sig. Maurizio Muselli, in servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Art. 3 - Votazioni

Le votazioni avranno luogo,

il giorno 29 maggio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 18:00,

il giorno 30 maggio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ciascun elettore, ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Dipartimento, potrà esprimere, all'interno di un'unica lista, un massimo di 4 preferenze.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca, ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio, in analogia a quanto disposto per il Consiglio di Dipartimento all'art. 64 co. 4 del Regolamento Elettorale (numero massimo di preferenze, all'interno di un'unica lista, pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere) e per prassi consolidata, ogni elettore potrà esprimere, all'interno di un'unica lista, una sola preferenza.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, da pubblicare sul sito web del Dipartimento interessato.

Art. 4 – Commissione Elettorale Locale

L'approvazione delle liste e la proclamazione degli eletti verrà effettuata da una Commissione Elettorale Locale composta dai seguenti membri:

Prof. Paolo Vincenzo Pedone, Direttore del Dipartimento – Presidente;
Prof.ssa Aurora Daniele – Componente
Prof. Antonio Fiorentino - Componente
Prof.ssa Marina Isidori – Componente
Prof.ssa Flora Angela Rutigliano – Componente
Prof.ssa Margherita Sacco - Componente

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il 14° giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal dipartimento.
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Art. 6 – Liste elettorali

Le liste degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposte dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche - sito in Caserta, alla via Vivaldi, - e messe a disposizione di chi abbia interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate sul sito web di Ateneo.

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dalle liste possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche entro 3 giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro 5 giorni dalla segnalazione.

Il Direttore del dipartimento entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto.

Art. 7- Candidature

Le candidature devono essere contenute in liste.

Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più n. 3 unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore 12:00 del 16 maggio 2018. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la data di acquisizione attestata dalla struttura accettante.

I candidati devono indicare, nel modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, riprodotto anche su supporto magnetico.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche

Art. 8 – Presentazione e sostegno alle liste

La lista andrà presentata dallo studente che ha apposto la prima firma di appoggio alla lista stessa, lo stesso può individuare, tra gli studenti che non sono candidati, un solo rappresentante di lista per ogni seggio, con l'esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto. Coloro che intendano appoggiare una lista dovranno apporre firma su apposito modulo presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche, nei 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del citato ufficio.

Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Art. 9 - Approvazione candidature

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di appoggio, l'ufficio competente procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, effettuando verbale di dette operazioni.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori della liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del Dipartimento.

Art. 10 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la seguente procedura prevista dall'art. 11 del Regolamento Elettorale di Ateneo. I candidati che hanno ottenuto la prescritta maggioranza sono proclamati eletti da parte del Direttore del Dipartimento, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte dell'ufficio competente. La proclamazione che deve essere pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento provvede con apposito provvedimento alla nomina degli eletti.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Locale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui ha partecipato, può proporre ricorso al Rettore entro 4 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, che decide in via definitiva entro i successivi 4 giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo ovvero quando siano stati decisi i ricorsi eventualmente proposti, il Direttore del Dipartimento interessato procede alla nomina degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la pubblicazione sul sito web del Dipartimento.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line e pubblicizzato sul sito web di Ateneo.

Caserta, 17 aprile 2018

